

**DELIBERAZIONE 29 LUGLIO 2025**  
**370/2025/R/COM**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI  
BONUS SOCIALI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE NON EROGABILI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1350<sup>a</sup> riunione del 29 luglio 2025

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che ha modificato la direttiva 2009/73/CE;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e in particolare l'articolo 1, comma 375;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 recante "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449" (di seguito: decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge 185/08); • l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/19);
- il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130 convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 2021, n. 17;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in particolare l'articolo 1, comma 508;

- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 20 maggio 2022, n. 51 (di seguito: decreto-legge 21/2022);
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 15 luglio 2022, n. 91 (di seguito: decreto-legge 50/2022);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute” (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2007);
- il decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 2011;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2005, 273/05, recante, nell’Allegato A, il “Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l’Autorità e la Guardia di Finanza”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com recante le modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com) e i relativi Allegati A, B, C, D ed E e s.m.i. (di seguito: Allegati A e B, C D, ed E alla deliberazione 63/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 257/2021/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2021, 396/2021/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 635/2021/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2022, 380/2022/R/com in materia di accesso e riconoscimento dei bonus sociali elettrico e gas per disagio economico per l’anno 2022 (di seguito: deliberazione 380/2022/R/com) e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: Allegato A alla deliberazione 380/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2023, 489/2023/E/eel;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante “Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A;
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2024, 315/2024/R/com (di seguito: deliberazione 315/2024/R/com) e, in particolare, l’Allegato A recante “La bolletta dei clienti finali di energia” come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2024, 433/2024/E/com;
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2025, 355/2025/rif (di seguito: deliberazione 355/2025/R/rif).

**CONSIDERATO CHE:**

- con il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 il Governo, dando attuazione all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha adottato misure di tutela a favore dei clienti vulnerabili, istituendo un regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (di seguito: bonus sociale elettrico) e in gravi condizioni di salute (di seguito: bonus sociale elettrico per disagio fisico);
- il decreto-legge 185/08 ha esteso la previsione della compensazione della spesa per le famiglie in stato di disagio economico anche alle forniture di gas naturale, incluse quelle condominiali (di seguito: bonus sociale gas), ed ha introdotto un trattamento differenziato per le famiglie con almeno quattro figli fiscalmente a carico;
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e il decreto-legge 185/08 hanno individuato nell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, lo strumento per individuare i nuclei familiari in situazione di effettiva vulnerabilità economica che, in quanto tali, sono titolati ad accedere al bonus sociale elettrico e al bonus sociale gas;
- il decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2011 ha individuato le apparecchiature terapeutiche alimentate ad energia elettrica per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 2007;
- il decreto-legge 124/19 ha innovato la disciplina dei bonus sociali nazionali regolati dall'Autorità prevedendo, tra l'altro, all'articolo 57-bis, comma 5, che a decorrere dal 1 gennaio 2021 i bonus per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 266/05 e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 185/08 e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 221/15 siano riconosciuti automaticamente agli aventi diritto;
- inoltre, con il decreto-legge 21/2022, recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina", il Governo ha innalzato per il periodo 1 aprile - 31 dicembre 2022 il valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali per elettricità e gas a 12.000 euro (articolo 6, comma 1), aumentando così la platea dei beneficiari di tali bonus;
- con il successivo decreto-legge 50/2022 il Governo ha stabilito che in caso di attestazione ISEE resa nel corso del 2022 che permetta l'applicazione dei bonus sociali per elettricità e gas, i medesimi bonus annuali sono riconosciuti agli aventi diritto a decorrere dal 1 gennaio 2022 o, se successiva, a decorrere dalla data di cessazione del bonus relativo all'anno precedente (articolo 1, comma 2);
- le predette disposizioni legislative comportano quindi, tra le altre, il passaggio dal regime di riconoscimento a domanda al meccanismo di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali per disagio economico al fine di colmare il divario tra i potenziali beneficiari e i percettori effettivi dei bonus sociali, assicurando tale forma di agevolazione alla più ampia platea dei soggetti aventi diritto;

- inoltre, il meccanismo di riconoscimento automatico dei bonus sociali ai soggetti il cui ISEE di riferimento sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente (nel seguito: nuclei familiari agevolabili) si basa sulla trasmissione dall'INPS alla società Acquirente Unico S.p.A., in qualità di Gestore del SII, delle informazioni necessarie ai fini della corretta operatività del predetto meccanismo; le suddette informazioni sono tratte dalle dichiarazioni sostitutive uniche (nel seguito: DSU) presentate dai cittadini/nuclei familiari interessati ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate e in base alle quali l'INPS rilascia la successiva attestazione ISEE;
- la ratio delle predette disposizioni è quella di agevolare quanto più possibile la fruizione dei bonus sociali da parte degli aventi diritto, prevedendo, da un lato, l'automatica percezione dei bonus sociali da parte di tutti i clienti finali che si trovino in condizioni di disagio economico sulla base delle informazioni all'uopo trasmesse dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ad Acquirente Unico S.p.A. in qualità di Gestore del Sistema informativo integrato (SII), senza più condizionarne il riconoscimento alla presentazione di un'apposita richiesta da parte dei nuclei familiari agevolabili, dall'altro lato, la tempestiva erogazione dei bonus sociali da parte del venditore (o controparte commerciale) affinché i predetti soggetti ne possano immediatamente beneficiare.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la normativa del bonus sociale elettrico, del bonus sociale elettrico per disagio fisico, del bonus sociale gas, sopra delineata, ha demandato all'Autorità, in coerenza con la sua missione di regolazione per la promozione della concorrenza e per tutela dei consumatori finali nei settori di competenza, la definizione della disciplina per il riconoscimento delle predette agevolazioni. Pertanto, in attuazione di quanto previsto dal soprarichiamato articolo 57-bis, comma 5, del decreto-legge 124/19, l'Autorità ha (tra l'altro):
  - definito, con la deliberazione 223/2021/R/com, le modalità di trasmissione dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) al SII, gestito da Acquirente Unico, dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico;
  - approvato, con la deliberazione 63/2021/R/com, le modalità applicative del regime di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico, in sostituzione del precedente sistema che prevedeva il riconoscimento della compensazione solo a seguito di specifica domanda da parte dei cittadini/nuclei familiari interessati. Queste sono costituite da: a) le "Disposizioni in materia di ammissione, riconoscimento e corresponsione della compensazione della spesa sostenuta dai clienti finali/utenti domestici in condizioni di disagio economico per la fornitura di energia elettrica, di gas naturale e del servizio idrico integrato", b) le "Disposizioni funzionali all'identificazione delle forniture elettriche e gas naturale oggetto di compensazione della spesa sostenuta dai clienti finali domestici in condizioni di disagio economico", c) le "Disposizioni funzionali all'identificazione delle

forniture idriche oggetto di compensazione della spesa sostenuta dagli utenti domestici in condizioni di disagio economico”, di cui, rispettivamente, all’Allegato A, all’Allegato B e all’Allegato C al medesimo provvedimento;

- le modalità definite dalla deliberazione 63/2021/R/com, in coerenza con la nuova *ratio* di riconoscimento automatico del bonus, prevedono una sequenza di flussi informativi e monetari che coinvolgono vari soggetti: il processo che attesta lo stato di disagio economico del beneficiario, avviato dall’INPS senza necessità di una specifica richiesta dei soggetti aventi diritto, si conclude, in caso di esito positivo delle verifiche di sussistenza delle ulteriori condizioni di ammissibilità all’agevolazione da parte del Gestore del SII (Servizio informativo integrato) e/o degli altri soggetti coinvolti nel processo, con la corresponsione del bonus al cliente finale da parte del venditore (o controparte commerciale);
- la disciplina delle modalità di erogazione dell’agevolazione ai clienti domestici cosiddetti diretti, controparte diretta di un contratto di fornitura, prevede il riconoscimento in bolletta, tramite l’applicazione pro quota giorno di una componente tariffaria compensativa di valore negativo; l’ erogazione viene effettuata dalle imprese di distribuzione, nella fattura di trasporto; l’impresa di vendita è tenuta a trasferire integralmente l’agevolazione al cliente finale diretto, applicando la compensazione in bolletta e fornendone separata evidenza;
- per contrastare il trend di forte crescita delle quotazioni internazionali delle materie prime energetiche e del prezzo della CO2 a partire dal quarto trimestre 2021 si sono susseguiti una serie di provvedimenti normativi volti a minimizzare, per i clienti domestici svantaggiati, gli incrementi della spesa per la fornitura;
- con deliberazione 28 settembre 2021, 396/2021/R/com l’Autorità ha dato attuazione al decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130 che ha, tra l’altro, previsto il rafforzamento dei bonus sociali elettrico e gas;
- con la deliberazione 30 dicembre 2021, 635/2021/R/com, l’Autorità ha dato attuazione all’articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. Legge di bilancio 2022) che ha previsto un rafforzamento dei bonus elettrico e gas anche nel primo trimestre 2022;
- in particolare, dal 1 gennaio 2024, al fine di garantire una maggiore tempestività nell’erogazione della compensazione, è stata eliminata la previsione che il venditore proceda alla sua erogazione dopo l’effettivo trasferimento della compensazione medesima da parte del distributore competente ed è stato stabilito che il trasferimento al cliente domestico interessato avvenga “nella prima fattura utile”;
- l’articolo 12, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, prevede altresì che, nel caso di disattivazione della fornitura del cliente domestico o nei casi di voltura contrattuale prima del termine del periodo di agevolazione (cioè 12 mesi ai sensi dell’articolo 8, comma 1), il venditore provvede a corrispondere nella fattura di chiusura del rapporto contrattuale la quota di bonus sociale residua a completamento dell’intero periodo di agevolazione;
- da ultimo, in attuazione dei citati decreti-legge 21/22 e 50/22, con deliberazione 380/2022/R/com l’Autorità ha altresì approvato le modalità applicative per il

riconoscimento dei bonus sociali elettrico e gas per disagio economico di competenza dell'anno 2022 agli aventi diritto; inoltre, per entrambe le predette categorie:

- in caso di clienti domestici diretti le controparti commerciali sono tenute a liquidare il bonus sociale relativamente al periodo in cui hanno servito ciascun cliente finale; in particolare, la controparte commerciale, nel caso in cui non sia più associata alla fornitura al momento dell'individuazione della fornitura agevolabile da parte del SII e abbia già emesso la fattura di chiusura nei confronti del cliente finale avente diritto al bonus sociale, deve erogare il bonus per la parte di sua competenza mediante un assegno circolare non trasferibile intestato al medesimo cliente finale o altra modalità indiretta individuata dall'operatore (art. 2, comma 3, lettera a), sub ii e art. 3, comma 3, lettera a), sub ii);
- le somme già fatturate eccedenti quelle dovute sulla base dell'applicazione del bonus sono oggetto di automatica compensazione "nella prima fattura utile o, qualora non sia possibile, tramite rimborso automatico da eseguire entro tre mesi dall'emissione della fattura medesima" (art. 2, comma 4 e art. 3, comma 4).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la citata deliberazione 63/2021/R/com sono stati altresì introdotti obblighi di rendicontazione periodica nei confronti del Gestore del SII in capo alle imprese distributrici, alle controparti commerciali, ai gestori del servizio idrico e alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);
- in particolare, l'Allegato B alla medesima deliberazione 63/2021/R/com prevede, per le imprese di distribuzione e le imprese di vendita accreditate al SII come controparti commerciali, obblighi informativi nei confronti del SII riguardanti la numerosità e l'importo dei bonus erogati ogni bimestre;
- pertanto, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, dell'Allegato B alla deliberazione 63/2021/R/com in vigore dal 1 luglio 2021 (cfr. punto 8 del deliberato), le controparti commerciali devono trasmettere al SII, secondo le modalità da questo definite, entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ciascun bimestre dell'anno, una rendicontazione relativa ai bonus sociali di energia elettrica e gas erogati nel medesimo bimestre;
- tali obblighi di rendicontazione, e in particolar modo verso il Gestore del SII, sono indispensabili ai fini del supporto fornito da quest'ultimo all'Autorità nel monitoraggio del processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali al fine di garantire l'effettiva fruizione del bonus da parte dei soggetti aventi diritto; è emerso, infatti, dai dati pervenuti al SII dalle controparti commerciali in relazione ai bonus degli anni 2021-2024 la presenza di diverse criticità che necessitavano di approfondimento;
- con l'obiettivo, dunque, di verificare la corretta erogazione del bonus sociale, con le deliberazioni 489/2023/E/eel e, successivamente, con la deliberazione 433/2024/E/com, l'Autorità ha, approvato due programmi di verifiche ispettive nei confronti di imprese di vendita in materia di erogazione dei bonus sociali elettrico e gas, risultante complessivamente in 9 (nove) distinte verifiche ispettive programmate presso altrettante imprese di vendita, selezionate tra quelle per cui risultavano

reiterate criticità nel rispetto delle disposizioni che regolano la rendicontazione al SII, nonché in base alla numerosità dei bonus attivati, sia con riferimento al settore elettrico che a quello del gas naturale, e alla diversificazione della quota di mercato domestico servito di clienti aventi diritto al bonus;

- gli esiti delle verifiche ispettive hanno evidenziato diverse irregolarità correlate alla corresponsione del bonus sociale che, benché fatturato e correttamente contabilizzato nelle bollette, non è stato erogato ai clienti finali aventi diritto. Nello specifico tale fattispecie ha riguardato principalmente casi di bolletta di chiusura “incapiente” ovvero con un importo del bonus sociale che rendeva la bolletta di chiusura a credito del cliente finale; tale circostanza può essersi verificata anche per effetto dei provvedimenti normativi che a partire dal quarto trimestre 2021 hanno previsto che accanto al bonus ordinario fosse corrisposta ai beneficiari una componente compensativa integrativa (cosiddetta CCI), calcolata in modo tale da minimizzare le variazioni della spesa media; tali fattispecie sono state gestite dai venditori con modalità eterogenee e non sempre efficaci per corrispondere l’intero importo nella fattura di chiusura: in alcuni casi, i venditori hanno finito per trattenere importi (in alcuni casi per un valore complessivo rilevante) evidentemente non dovuti. Inoltre, anche qualora il tentativo di riconoscimento fosse avvenuto con rimessa diretta, sono state rilevate numerose casistiche di importi per bonus sociale non erogabili a causa di molteplici circostanze (clienti finali irreperibili, assegni di traenza non andati a buon fine, bonifici non riconosciuti a causa di coordinate bancarie non corrette, etc.). Ne è conseguito che la società di vendita che aveva ricevuto dal distributore nell’ambito della fatturazione del relativo servizio le somme per bonus sociale, non potendo raggiungere il cliente finale e quindi corrispondere le somme dovute, ha trattenuto tali importi che, rappresentano un credito per il cliente, e che si sono “incagliati” nell’ultimo step del processo di erogazione.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 315/2024/R/com, l’Autorità ha approvato “*La bolletta dei clienti finali di energia*”, riformando profondamente le precedenti previsioni in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione con l’obiettivo di rendere le bollette dei clienti finali più semplici, comprensibili e uniformi; tale nuova disciplina si sostituisce integralmente alla precedente regolazione di cui alla Bolletta 2.0;
- i nuovi criteri e gli obblighi previsti dalla nuova disciplina si applicano, a partire dall’1 luglio 2025, ai clienti del servizio elettrico alimentati in bassa tensione e ai clienti del servizio di gas naturale domestici, condomini a uso domestico, attività di servizio pubblico e altri usi con consumi annui fino a 200.000 Smc, nonché con modalità semplificate nei confronti dei clienti finali per le forniture di gas diversi dal gas naturale;
- tra le informazioni indicate in bolletta, al fine di evidenziare agli aventi diritto l’applicazione di bonus sociali, l’Autorità ha confermato l’obbligo, già previsto nella precedente regolazione, di indicare la presenza di eventuali bonus, in detrazione al totale da pagare, nel riquadro della bolletta relativa agli importi fatturati, nonché in

ogni bolletta nella quale si riconosce la compensazione, di riportare il messaggio informativo che comunica al cliente finale l'ammissione al bonus sociale per disagio economico, in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione 63/2021/R/com; inoltre, si è introdotto l'obbligo di indicare in prima pagina, c.d. Frontespizio unificato, la data di scadenza del bonus al fine di fornire un segnale di preavviso sulla necessità di ripresentare la DSU (rispetto alla soglia ISEE vigente);

- da ultimo, in materia di riconoscimento del bonus sociale, la deliberazione 355/2025/R/rif ha precisato che, in tutti i casi in cui l'importo da accreditare nella fattura di chiusura sia superiore all'importo addebitato in bolletta, il credito residuo deve essere erogato al cliente finale con rimessa diretta laddove possibile; la suddetta deliberazione ha inoltre precisato che nell'impossibilità di erogare il bonus spettante, in nessun caso il venditore può trattenere l'importo dell'agevolazione non erogato, al contempo disponendo che l'Autorità, con successivo provvedimento, definisca ulteriori misure finalizzate a garantirne l'erogazione ai reali beneficiari e le modalità per la successiva restituzione al sistema degli importi medesimi, nei casi in cui non sia comunque possibile procedere alla loro concreta erogazione.

#### **RITENUTO CHE:**

- sia necessario avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di bonus sociali non erogabili, in maniera tale da affrontare le criticità sopra evidenziate prevedendo specifici obblighi informativi in capo al venditore, stabilire i criteri per pervenire alla definizione di "bonus sociali non erogabili" inequivocabile per tutti i soggetti della filiera, nonché stabilire specifiche modalità per la restituzione al sistema di tali somme qualora rientranti nella definizione non erogabili;
- nell'ambito del procedimento sia quindi opportuno:
  - valutare l'introduzione di specifiche comunicazioni di tali posizioni a credito del cliente finale finalizzate all'effettiva informazione del medesimo;
  - definire modalità di rimessa diretta delle somme a favore del cliente che massimizzino la ricezione dell'agevolazione;
  - definire uno schema di flussi finanziari finalizzato alla restituzione al sistema delle somme che, una volta esperiti dal venditore i vari tentativi, non risultino erogabili e una connessa sequenza di flussi informativi al fine di consentire, in caso di impossibilità di erogazione del bonus sociale, anche parziale, da parte del venditore nei confronti del cliente finale, la restituzione al sistema degli importi non erogabili

#### **DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di bonus sociali non erogabili, nei termini di cui in motivazione;

2. di rendere disponibili uno o più documenti per la consultazione contenenti orientamenti in materia del punto 1. di cui sopra, nonché confronti con le diverse categorie di *stakeholder*, anche in forme alternative e complementari;
3. di individuare quali responsabili del procedimento, per le rispettive competenze, il Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia congiuntamente al Direttore della Direzione Consumatori e Utenti;
4. di fissare al 31 dicembre 2026 il termine di conclusione del procedimento;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

29 luglio 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*